



GIUNTA REGIONALE

**Struttura Speciale di Supporto
"TUTELA DELLA SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO".**

Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862/363521 - Fax. 0862/363518
Via Tiburtina, 97 - 65100 Pescara - Tel. 085/9189220 - Fax 085/4226891

Il Datore Unico di Lavoro

L'Aquila, lì 17 Maggio 2013

Prot. RA/127973/SG

Ai Sigg. Direttori della Giunta Regionale

Ai Sigg. Responsabili delle Strutture Speciali di Supporto

Ai Sigg. Dirigenti

Ai Sigg. titolari di Posizione Organizzativa

Al personale di comparto

e p.c. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

LORO SEDI

Oggetto: Ulteriori indicazioni operative sul rispetto del divieto assoluto di fumo negli uffici.

A seguito di **recenti sopralluoghi effettuati in alcuni uffici regionali a cura di nuclei di forze dell'ordine**, intervenuti su richiesta di utenti dei servizi regionali, si è riscontrato il mancato rispetto del divieto di fumo sancito dalla vigente disciplina normativa con applicazione ai trasgressori ed agli addetti al controllo del rispetto del divieto, dipendenti regionali, delle relative sanzioni.

Si richiama ancora una volta l'attenzione sulla previsione di carattere generale operata dalla norma (art. 51, comma 10, della L.R. n. 3 del 16 gennaio 2003) che stabilisce il divieto **assoluto di fumo negli uffici della pubblica amministrazione**.

L'obiettivo primario della politica sanitaria perseguito nel nostro Paese e nell'Unione Europea è la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco e, pertanto si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.



GIUNTA REGIONALE

Si ricorda che stante la generale portata della norma sopra richiamata **il divieto riguarda gli utenti, chiunque acceda negli uffici e gli stessi dipendenti in quanto “ utenti “ dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.**

Si precisa che la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro; pertanto qualora si ritenesse opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori, gli stessi dovrebbero essere adeguati ai requisiti tecnici prescritti dal DPCM del 23 dicembre 2003, con aumento enorme degli oneri necessari per la realizzazione in circa cinquanta sedi di servizio della Regione Abruzzo, oltre ai rilevanti costi relativi alla manutenzione degli impianti.

Si ricorda ancora una volta che a seguito dell’accordo definito nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell’art. 51 della L. n. 3 del 2003, ridefinendo in particolare le procedure per l’accertamento delle infrazioni e l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. A tal fine si ribadisce che i **Dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di P.A. di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.**

Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

Per garantire il rispetto di tale divieto questa Struttura Speciale di Supporto, ed ancora prima la Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, posto di studio e Ricerca del Settore Personale e Organizzazione, con nota circolare prot. n. 1971 del 25 gennaio 2000, hanno adottato tutti le misure e gli accorgimenti necessari e a tutelare l’integrità psico – fisica dei dipendenti regionali e degli utenti dei servizi regionali per evitare che gli stessi restino esposti agli effetti nocivi del fumo passivo, mediante:

- l’ emanazione di apposite circolari riepilogative degli obblighi a carico dei Dirigenti, dei Preposti e degli addetti al controllo per vigilare sul rispetto del divieto;
- l’invito ai Direttori a comunicare sia le aree eventualmente sprovviste di cartelli di Divieto di Fumo, sia dei nominativi degli addetti al controllo del divieto di fumo;
- l’attivazione di specifiche giornate formative per gli addetti a tali verifiche aperte anche alla partecipazione dei Dirigenti e dei Preposti, soprattutto al fine di chiarire le modalità per la compilazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa e contestazione;



GIUNTA REGIONALE

- la pubblicazione dell'apposito link di questa struttura regionale delle circolari e della modulistica da utilizzare per le predette finalità.

Al fine di rendere più incisiva e puntuale l'osservanza del divieto di fumo in tutte le sedi di servizio della Giunta Regionale d'Abruzzo **si invitano i Direttori e Dirigenti in indirizzo ad esercitare un controllo più marcato sull'operato degli addetti in precedenza individuati** nel rispetto delle modalità previste dalla vigente disciplina contrattuale con incarico di durata semestrale **ed a richiedere ai dipendenti che non si ritenessero in grado di svolgere tali verifiche** nell'ambito del piano e/o dell'ala del fabbricato assegnati, di comunicarlo ai dirigenti conferenti i relativi incarichi di particolari responsabilità entro il termine del 20 giugno 2013, in modo da consentire l'eventuale avvicendamento per l'espletamento di tale incarico con altro personale interessato.

Nel ricordare che l'**art. 23, comma 1, lett. q) della L.R. n. 77/99 attribuisce al Direttore Regionale la competenza relativa alla " verifica della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle leggi in materia e formula al Responsabile della sicurezza eventuali proposte e suggerimenti "** e che l'art. 18 del T. U. della Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede tra gli **obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente** quello di

" f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti , nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro... omissis " si precisa che, **in caso di ulteriori violazioni della norma sul divieto di fumo, i Direttori ed i Dirigenti saranno ritenuti responsabili in via solidale** relativamente alle fattispecie nelle quali siano coinvolti dipendenti assegnati alle rispettive strutture.

Si precisa infine che il controllo da parte degli addetti individuati a cura dei dirigenti ed indicati nei cartelli di divieto di fumo forniti a cura di questa struttura, non può essere limitato agli spazi occupati dal Servizio di appartenenza , come erroneamente inteso da alcuni dipendenti, ma si estende al piano e/o all'ala di fabbricato, anche se sugli stessi operano diversi Servizi e Uffici della stessa o di altre Direzioni regionali.

Si auspica a tal fine che l'individuazione del soggetto incaricato della vigilanza del divieto di fumo nei locali di uso comune a più strutture venga effettuata previa intesa tra i responsabili delle strutture che fanno uso dei locali medesimi.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 2 e 7 della L. 584/75, modificata dalla L. 3/2003, dalla L. 448/2001 e dalla L.311/04 **l'addetto che non fa curare l'osservanza del divieto**, omettendo di richiamare i trasgressori



al rispetto del divieto di fumare o omettere di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai P.U. è **soggetto ad una sanzione con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, più favorevole, di € 440,00.**

Inoltre si precisa che **negli uffici periferici dove non siano presenti Dirigenti, in caso di accertamento di eventuali trasgressioni del divieto di fumo, risponderanno in solido con i trasgressori i funzionari e o i dipendenti apicali ivi presenti.**

Da ultimo, nell'incertezza in ordine a possibili effetti nocivi per la salute derivanti dall'esposizione attiva o passiva al fumo di sigarette elettroniche, si consiglia, per finalità di prevenzione e di tutela della salute, di evitare di fumare negli uffici regionali con tali dispositivi e si fa riserva di emanare nuove direttive a seguito delle redigende valutazioni tecniche in merito da parte del Ministero della Salute .

E' evidente che per poter pretendere il rispetto delle disposizioni nel tempo impartite, è assolutamente necessario che da parte dei Direttori e Dirigenti si offra un incontestabile esempio di coerenza e di correttezza.

Per questo motivo i Direttori ed i Dirigenti in indirizzo devono ritenersi impegnati alla più puntuale osservanza delle normative sopra richiamate, assicurando un ruolo attivo e diligente, come richiesto dalle precise responsabilità attribuite, curando, nel contempo, di favorire la collaborazione di tutto il personale regionale.

La presente circolare, unitamente alla modulistica sul divieto di fumo, è consultabile nel link di questa struttura regionale nella home page della Giunta Regionale d'Abruzzo.

IL DATORE UNICO DI LAVORO
della GIUNTA REGIONALE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Fausto Fanti)